

Cl:8.18
Fasc:N.42.2/2011

OGGETTO: PROCEDIMENTO DI VERIFICA EX ART. 19, D.LGS. 152/06 E S.M.I E L. R. 13/2023.
PROGETTO DI UNA CAMPAGNA DI RECUPERO RIFIUTI INERTI, TRAMITE IMPIANTO MOBILE,
DA CONDURSI PRESSO UN SITO PRODUTTIVO NEL COMUNE DI GUARENE.
PROPONENTE: STROPPIANA S.P.A., C.SO UNITÀ D'ITALIA N. 21 - 12051 ALBA.
ESITO PROCEDIMENTO.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- in data 24.07.2023 con prott. di ric. n. 48120 e n. 48152, sono pervenuti a questa Amministrazione gli elaborati relativi al progetto esplicitato in oggetto, allegati all'istanza di avvio della procedura di Verifica ex art. 19 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e della L.R. 13/2023, presentata da parte del legale rappresentante della società STROPPIANA S.p.A., con sede legale in C.so Unità d'Italia n. 21 ad Alba;
- con nota provinciale prot. n. 48624 del 25.07.2023 è stato comunicato al proponente, l'avvio della presente procedura;
- la Provincia ha pubblicato sul proprio Albo Pretorio on line l'avviso di avvenuto deposito del progetto presso l'Ufficio Valutazione Impatto Ambientale e di contestuale avvio del procedimento, dal 25 luglio al 23 agosto 2023;
- con nota prot. n. 48626 del 25.07.2023, la Provincia ha provveduto a pubblicare gli elaborati depositati e a richiedere ai soggetti interessati alla presente procedura, l'apporto istruttorio di competenza;
- il progetto rientra nelle categorie progettuali n. 7.z.b) dell'Allegato B della L.R. 13/2023 *"Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ad esclusione degli impianti mobili volti al recupero di rifiuti non pericolosi provenienti dalle operazioni di costruzione e demolizione, qualora la campagna di attività abbia una durata inferiore a novanta giorni, e degli altri impianti mobili di trattamento dei rifiuti non pericolosi, qualora la campagna di attività abbia una durata inferiore a trenta giorni. Le eventuali successive campagne di attività sul medesimo sito sono sottoposte alla procedura di verifica di assoggettabilità a VIA qualora le quantità siano superiori a 1.000 metri cubi al giorno"*.
- nel corso del procedimento, da parte dei soggetti interessati alla presente procedura, risulta pervenuto il seguente contributo tecnico:
 - con nota prot. ric. n. 54415 del 22.08.2023, l'**ASL CN2**, a seguito dell'esame della documentazione ricevuta, per quanto attiene gli aspetti di carattere igienico-sanitario, comunica che non ravvisa particolari elementi ostativi alla conduzione della campagna in oggetto, purché siano rispettate le prescrizioni contenute nell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto mobile di frantumazione n. 2535 del 31.08.2020, le condizioni descritte dal proponente nella

documentazione tecnica inviata in materia di mitigazione dei potenziali impatti generati dall'opera, e le ulteriori seguenti condizioni:

- prima dell'avvio della campagna sarà necessario effettuare dei controlli presso la struttura da demolire, finalizzati alla verifica di esclusione della presenza di manufatti contenenti amianto.
 - dovrà essere rispettato il volume di rifiuto autorizzato (8.000 mc annui), sia per l'anno 2023 sia per l'anno 2024, prodotto dall'impianto mobile in oggetto, nonché le tempistiche di esecuzione lavori previste.
- nel termine di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione della notizia di avvenuto deposito del progetto, non risultano pervenute osservazioni da parte del pubblico;
- l'istruttoria tecnica svolta nel corso dell'Organo Tecnico del 12 settembre 2023 ha evidenziato quanto di seguito esposto:

1. dal punto di vista amministrativo/autorizzativo, l'azienda dovrà acquisire i seguenti pareri, nulla osta ed autorizzazioni:

- nulla osta all'inizio dell'attività della singola campagna di frantumazione rilasciato dal Servizio Gestione Rifiuti della Provincia sede di intervento;
- eventuale autorizzazione al superamento in deroga dei livelli di rumore previsti dal Piano di zonizzazione acustica da ottenersi in relazione all'intervento complessivo.

2. Dal punto di vista tecnico, la ditta intende avviare una campagna di frantumazione per il recupero di rifiuti speciali non pericolosi derivanti dalle operazioni di demolizione dei fabbricati terziari/produttivi dell'ex stabilimento Albadoro per una futura riqualificazione urbanistica dell'area sita in Corso Asti n. 18 - Guarene. Il macchinario che verrà utilizzato è il frantoio QJ241 Jaw Crusher della Sandvik, si tratta di un gruppo semovente cingolato per demolizioni e recupero scavi. Il frantoio è dotato di impianto di nebulizzazione di acqua a mezzo di ugelli posizionati sul nastro di uscita del materiale e immediatamente dopo la bocca del frantoio.

L'impresa che si occuperà della riqualificazione dell'area oggetto di demolizione ha già provveduto ad una completa bonifica del sito, pertanto non dovrebbero essere più presenti, o presenti in quantità minima, materiali estranei quali legno, carta, plastica, etc. Laddove necessario i rifiuti verranno quindi separati in tipologie omogenee sulla base della composizione prevalente al fine di assicurare altrettanta omogeneità ai prodotti riciclati in uscita: materiali a matrice cementizia, a matrice laterizia, a matrice lapidea naturale o lapidei misti.

Il rifiuto da recuperare è classificabile con il codice E.E.R. 170904 "rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902 e 170903".

Le aree di stoccaggio dei rifiuti saranno adeguatamente distinte e munite di idonea cartellonista con indicati i codici dei rifiuti presenti.

Il volume di rifiuto che sarà oggetto di recupero è pari a 8.000 mc, che corrispondono a circa 12.000 ton.

Si ritiene che le operazioni di recupero verranno condotte nell'arco di circa 3 mesi con interventi concentrati in periodi di 8-10 giorni cadauno.

Il prodotto ottenuto dal trattamento dei rifiuti sarà costituito da materiali per la realizzazione di rilevati e sottofondi stradali, ferroviari, aeroportuali e piazzali industriali conformi alle caratteristiche dell'allegato C della Circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio del 15 luglio 2005, n. UL/2005/5205. La caratterizzazione verrà fatta per lotti con dimensione massima pari a 3000 m³ e solo a seguito della loro caratterizzazione, i materiali ottenuti verranno completamente riutilizzati in sito per la formazione dei piazzali al contorno dell'area produttiva esistente. Prima del loro riutilizzo, i materiali prodotti verranno opportunamente stoccati in aree distinte da quelle utilizzate per lo stoccaggio dei rifiuti in ingresso all'impianto.

3. Dal punto di vista ambientale dall'attuazione di quanto proposto si evidenziano i seguenti aspetti di impatto ambientale sulle componenti ambientali interferite.

a. Aspetti progettuali: gestione Rifiuti

Per quanto attiene alla Certificazione sul materiale che viene classificato materie prime seconde ai sensi della Circolare 15 luglio 2005 n. 5205 (operazioni di cui al punto 7.1), si rammenta che i materiali ottenuti dalle operazioni di recupero rifiuti, dovranno garantire la

conformità all'allegato C della citata Circolare (caratteristiche prestazionali degli aggregati riciclati) a seconda dell'utilizzo previsto.

La caratterizzazione andrà fatta per lotti con dimensione massima pari a 3000 m³. Si ricorda che potranno essere utilizzati solo lotti precedentemente caratterizzati.

Dovranno essere distinte le aree di stoccaggio dei rifiuti da quelle utilizzate per lo stoccaggio delle materie prime seconde.

Le aree di stoccaggio dei rifiuti dovranno essere adeguatamente distinte e munite di idonea cartellonista con indicati i codici dei rifiuti presenti.

Visti i quantitativi autorizzati nel Provvedimento n. 2535 del 31/08/2020 e relativi al p.to 7.1 del D.M. 5.2.1998 – quantitativo annuo massimo pari a 8.000 Mg, tenuto conto della quantità di rifiuto oggetto di recupero di cui al progetto proposto (massa stimata pari a circa 12.000 Mg), si richiama la Ditta a quanto indicato in relazione e dunque alla suddivisione della campagna di recupero su due annualità.

b. Atmosfera

L'attività genererà esclusivamente emissioni diffuse, non saranno quindi presenti emissioni convogliate.

c. Rumore

A pagina 30 della Valutazione Previsionale d'Impatto Acustico viene riportata la seguente frase: "L'articolo 22 del regolamento acustico Comunale di Guarene esclude esplicitamente l'applicabilità del criterio differenziale ai cantieri temporanei come quello in oggetto".

L'A.R.P.A. - Dipartimento Provinciale di Cuneo - si trova in disaccordo con tale affermazione che implicherebbe un conflitto gerarchico tra fonti del diritto. Il criterio gerarchico sancisce infatti la prevalenza della fonte di rango superiore (in questo caso il DPCM 14/11/1997) rispetto a quella di livello inferiore (regolamento acustico del Comune di Guarene), precludendo a quest'ultima di derogarvi o di porsi in contrasto con il contenuto della fonte sovraordinata.

Pertanto, è necessario che il tecnico di parte effettui anche la valutazione del criterio differenziale, in assenza della quale non si può essere certi che l'attività della ditta in esame possa rispettare la vigente normativa in materia di inquinamento acustico.

Tutto ciò premesso,

Rilevato che il presente atto afferisce al Centro di Responsabilità n. 070230 "*Servizio Valutazione Impatto Ambientale*".

Atteso che ai fini del presente atto i dati personali saranno trattati nel rispetto dei principi di cui al regolamento UE n. 2016/679 e alla normativa nazionale vigente in materia.

Dato atto che è stato valutato con esito negativo ogni potenziale conflitto di interessi e conseguente obbligo di astensione ai sensi degli artt. 7 del D.P.R. 16/04/2013 n. 62, 6 bis della L. n. 241/1990.

Rilevato che ai sensi dell'art. 83 comma 3 lett. e) del D.Lgs n. 159/2011, il presente provvedimento non incorre nell'obbligo della documentazione antimafia.

Visto il D. L. 16 luglio 2020, n. 76, cd. «decreto Semplificazioni» - "*Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale*".

Vista la L. 11 settembre 2020, n. 120 "*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale*".

Atteso il rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trasparenza di cui all'art. 23 del D.Lgs n. 33/2013.

Vista la legge n. 190/2012 recante "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*" e relativo PTPC.

Visto il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i. "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*".

Visto il D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 "*Norme in materia ambientale*" e s.m.i..

Visto il D.M. 30.03.2015 n. 52 recante "*Linee Guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle Regioni e Province Autonome, previsto*

dall'art.15 del decreto-legge 24.06.2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11.08.2014 n.116".

Vista la L.R. 13/2023 "Nuove disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica, valutazione di impatto ambientale e autorizzazione ambientale integrata ed abrogazione della L.R. 14.12.1998, n. 40 (Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione)".

Vista la D.G.P. n. 288 del 13.04.1999 di istituzione dell'Organo Tecnico presso la Provincia di Cuneo.

Vista la nota prot. ric. n. 54415 del 22.08.2023, dell'**ASL CN2**, in premessa richiamata.

Atteso che tutta la documentazione è depositata agli atti.

Considerato che:

- L'attività in progetto ha carattere temporaneo;
- Non si ravvisano particolari criticità in relazione alle componenti ambientali potenzialmente interferite dalla realizzazione del progetto;
- In data 12 settembre 2023, l'**Organo Tecnico provinciale**, avvalendosi del supporto tecnico-scientifico dell'A.R.P.A. - Dipartimento Provinciale di Cuneo, di cui alla nota prot. ric. n. 58499 del 12.09.2023, e dell'apporto istruttorio del Settore provinciale Tutela del Territorio, di cui alla nota prot. ric. n. 59107 del 14.09.2023, **ha unanimemente ritenuto che l'intervento in esame possa essere escluso dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ex artt. 23 e segg. d.lgs. 152/06 e ss.mm.ii. e L.R. 13/2023**, in quanto l'intervento in oggetto è limitato nel tempo e non comporta la realizzazione di strutture/opere permanenti; pertanto non presuppone criticità particolari atte ad aggravare, da un punto di vista ambientale, la situazione esistente e futura dell'area in esame. Nello specifico si rimanda a quanto evidenziato in premessa al punto 3 lettere "a. Aspetti progettuali: gestione Rifiuti; b. Atmosfera; c. Rumore".

Tutto quanto sopra esposto e considerato,

DISPONE

1. DI ESCLUDERE dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ex artt. 23 e segg. D.Lgs.152/06 e s.m.i. e L.R. 13/2023, il progetto in epigrafe indicato, presentato in data 24.07.2023 con prott. di ric. n. 48120 e n. 48152, da parte del legale rappresentante della società STROPPIANA S.p.A., con sede legale in C.so Unità d'Italia n. 21 ad Alba, per le motivazioni precedentemente citate in premessa che qui si richiamano integralmente.

A titolo collaborativo, si rammentano i disposti normativi cui la ditta è soggetta:

- a) è necessario che il tecnico di parte effettui anche la valutazione del criterio differenziale, in assenza della quale non si può essere certi che l'attività della ditta in esame possa rispettare la vigente normativa in materia di inquinamento acustico.
- b) I materiali ottenuti dalle operazioni di recupero rifiuti (operazioni di cui al punto 7.1) dovranno garantire la conformità all'allegato C della citata Circolare 15 luglio 2005 n. 5205 (caratteristiche prestazionali degli aggregati riciclati) a seconda dell'utilizzo previsto. La caratterizzazione andrà fatta per lotti con dimensione massima pari a 3000 m³. Si ricorda che potranno essere utilizzati solo lotti precedentemente caratterizzati.
- c) Dovranno essere distinte le aree di stoccaggio dei rifiuti da quelle utilizzate per lo stoccaggio delle materie prime seconde.
- d) Le aree di stoccaggio dei rifiuti dovranno essere adeguatamente distinte e munite di idonea cartellonista con indicati i codici dei rifiuti presenti.

STABILISCE

- che qualora l'intervento conseguisse tutte le necessarie autorizzazioni per essere realizzato, il proponente dia tempestiva comunicazione dell'avvio e termine dei lavori all'A.R.P.A., Dipartimento di Cuneo, Via Vecchia di Borgo San Dalmazzo, 11 - 12100 Cuneo, onde permettere il controllo dell'attuazione delle prescrizioni ambientali nella fase di realizzazione dell'opera, ai sensi dell'art. 6 della L.R. 13/2023;
- di rendere noto il presente provvedimento al proponente, ai soggetti interessati nel procedimento

di Verifica ed al pubblico mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio della Provincia per 30 giorni consecutivi, in ottemperanza a quanto stabilito all'art. 19, comma 11, d.lgs. 152/06 e s.m.i.

DA' ATTO

che il presente provvedimento non sostituisce nessun altro parere o autorizzazione richiesto dalla vigente normativa e che viene emesso fatti salvi eventuali diritti di terzi;

INFORMA

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso innanzi il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte o innanzi il Capo dello Stato rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni dalla conoscenza del presente atto.

IL DIRIGENTE
dott. Alessandro RISSO

ESTENSORE:
Arch. Barbara Giordana
Ufficio Valutazione Impatto Ambientale